



**CONSIGLIO  
L'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 giugno 2010 (18.06)**

**11044/1/10  
REV 1**

**WTO 223  
SERVICES 28  
COMER 109  
COASI 114**

**NOTA**

---

della: presidenza

alle: delegazioni

n. prop. Comm: 8502/10 WTO 107 SERVICES 15 COMER 56 COASI 62

---

Oggetto : Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

---

Si allega per le delegazioni una versione riveduta della proposta in oggetto, risultante dai lavori del comitato per la politica commerciale (membri titolari) del 21 marzo 2010. Le modifiche alla proposta originaria della Commissione figurano in grassetto.

**Proposta di**  
**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati**  
**membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) I negoziati sono stati portati a termine e l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, (di seguito l'"accordo") è stato siglato il 15 ottobre 2009.
- (3) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea il (...) ed è applicato in via provvisoria, con riserva della sua conclusione in data successiva.

---

<sup>1</sup> GU C... del ..., pag. ...

<sup>2</sup> GU C... del ..., pag. ...

- (4) È necessario approvare l'accordo.
- (5) L'accordo non pregiudica il diritto degli investitori degli Stati membri dell'Unione europea di fruire di un trattamento più favorevole nei casi in cui lo prevedano accordi relativi agli investimenti di cui uno Stato membro e la Corea sono parti.
- (6) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7 del trattato è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare alcune limitate modifiche dell'accordo. La Commissione deve essere abilitata a porre termine al diritto concesso alle coproduzioni, come disposto dall'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale, qualora essa non determini l'opportunità di un suo rinnovo, approvato dal Consiglio secondo una procedura specifica resa necessaria dal carattere sensibile di questo elemento dell'accordo che deve essere concluso dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. È inoltre opportuno che la Commissione sia abilitata ad approvare le modifiche adottate dal gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" a norma dell'articolo 10.25 dell'accordo.
- (7) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

È concluso a nome dell'Unione europea l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 15.10, paragrafo 2, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

### *Articolo 3*

1. La Commissione avvisa la Corea dell'intenzione dell'Unione europea di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, del protocollo stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la presente disposizione si applica alla scadenza del periodo di proroga. Il Consiglio decide all'unanimità la proroga della durata del periodo di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10.25 dell'accordo, le modifiche dell'accordo introdotte da decisioni del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea. Se le parti interessate non raggiungono un accordo nel caso in cui siano sollevate obiezioni nei riguardi di un'indicazione geografica, la Commissione adotta la propria posizione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di un mese.

#### *Articolo 4*

1. Una denominazione protetta a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche) del capo 10 dell'accordo può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.

2. Le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri provvedono a far rispettare la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 dell'accordo anche su richiesta di una parte interessata.

#### *Articolo 5*

La posizione che il comitato per la cooperazione culturale adotta in merito a decisioni aventi effetto giuridico è determinata dal Consiglio, che delibera nei modi stabiliti dal trattato. I rappresentanti dell'Unione europea nel comitato per la cooperazione culturale sono alti funzionari delle amministrazioni della Commissione e degli Stati membri provvisti di competenza ed esperienza nelle questioni e negli affari culturali e che presentano la posizione dell'Unione europea in conformità al trattato.

*Articolo 6*

Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme dell'allegato II(a) del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992.

*Articolo 7*

L'accordo non è da interpretarsi come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a giurisdizioni dell'Unione europea o degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

*Il Presidente*

[...]